



# COMUNE DI VIGANO SAN MARTINO

Provincia di Bergamo

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

### Numero 5 in data 25-03-2019

**OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – APPROVAZIONE ALIQUOTA ANNO 2019**

L'anno **duemiladiciannove** addì **venticinque** del mese di **Marzo** alle ore **19:00** sala delle adunanze, convocata dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria ed in sessione pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente all'appello risultano presenti:

<b>Componente</b>	<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
ARMATI MASSIMO	X	
PASINETTI ARTURO	X	
PASINETTI MARICA		X
MICHELI GIAN LUIGI		X
PETTENI ANDREA	X	
MORA EMANUELA ESTER	X	
MANGILI ALDO	X	
NICOLI ANDREA	X	
MONDINI OSCAR		X
NICOLI ALFREDO	X	
CARRARA STEFANO	X	
<b>Presenti – Assenti</b>	<b>8</b>	<b>3</b>

Assiste alla seduta il SEGRETARIO LUISA BORSELLINO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, MASSIMO ARMATI - nella sua qualità di PRESIDENTE - assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### RICHIAMATI:

- i seguenti commi dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 ed in particolare:
- il comma 639, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), la quale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il comma 682, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC;
- il comma 683, il quale stabilisce che: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi ed i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 09/09/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della TASI (Tassa sui servizi indivisibili);

### RILEVATO che:

- il tributo è dovuto a seguito del possesso o della detenzione di fabbricati, incluse le aree fabbricabili, come definiti dalla normativa IMU, con esclusione dei terreni agricoli e, con decorrenza 2016, dell'abitazione principale, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali, A/1, A/8 e A/9;
- sono soggetti passivi i possessori ed i detentori a qualsiasi titolo degli immobili sopra richiamati e che, nel caso in cui l'utilizzatore sia differente dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, il tributo è dovuto in misura del 20% dall'occupante;
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

### TENUTO CONTO che:

- il comma 676 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, stabilisce nella misura del 1 per mille l'aliquota di base della TASI, attribuendo al Comune, con deliberazione da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, la facoltà di ridurre l'aliquota del Tributo fino all'azzeramento;
- il comma 677 del medesimo articolo, attribuisce al Comune la facoltà di determinare le aliquote del tributo rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- ai sensi del comma 678 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147 l'aliquota prevista per i fabbricati rurali strumentali, di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. 06/12/2011, n. 201, non può eccedere il

limite del 1 per mille. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta all'1 per mille. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;

- il comma 26 della legge n. 208/2015 (Legge finanziaria per l'anno 2016) il quale prevede che per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015;

RILEVATO che l'art. 10, comma 1, lettera a) del D.D.L. della Legge di Stabilità anno 2017 proroga al 2017 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuite ai medesimi enti territoriali;

CONSIDERATO che:

- a norma del comma 683, il Consiglio Comunale deve approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

- per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

RITENUTO di confermare per l'anno 2019 le aliquote e detrazioni Tasi già stabilite per l'anno 2017 e 2018 nelle seguenti misure:

ALIQUOTA per aree fabbricabili e fabbricati, ivi compreso le abitazioni principali (residenza anagrafica e dimora abituale) solo se classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze:

#### **1 per mille**

Imposta dovuta dal proprietario o dal soggetto titolare di diritto reale di godimento:	80%
Imposta dovuta dal soggetto occupante/utilizzatore:	20%

VISTI l'art. 53, c. 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dal comma 8 dell'art. 27, L. 28 dicembre 2001, n. 448 il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente e il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti espressi per alzata di mano,

FAVOREVOLI n. 6

ASTENUTI n. 2 (Cons. Carrara Stefano, Nicoli Alfredo)

### **DELIBERA**

1. Di approvare le seguenti aliquote TASI per l'anno 2019:

Aliquota per aree fabbricabili e fabbricati, ivi compreso le abitazioni principali (residenza anagrafica e dimora abituale) solo se classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze:

### **1 per mille**

Imposta dovuta dal proprietario o dal soggetto titolare di diritto reale di godimento: 80%  
Imposta dovuta dal soggetto occupante/utilizzatore: 20%

2. di dare atto che, ai sensi del comma 688 dell'art. 1 della L. 147/2013, le scadenze per il pagamento della Tasi sono le seguenti:

- **17 giugno 2019;**
- **16 dicembre 2019**

3. Di delegare al Responsabile del Servizio Tributi la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati e con le modalità stabilite dal Ministero;

Letto e sottoscritto a norma di legge:

Il Sindaco  
ARMATI MASSIMO

Il Segretario  
BORSELLINO LUISA

---

---

Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, quarto comma, del D.Lgs. n.267/2000;

Il Segretario  
BORSELLINO LUISA

---

---

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.  
n.82/2005 e ss.mm.ii.*